

Proponente:
Proposta: 2026/1409
del 16/07/2026



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.I.D. 99

del 16/07/2026

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

Dirigente: RINALDI dott. Nando

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL' ACCERTAMENTO DELLA SOMMA RICHIESTA AD UN' ASSICURAZIONE A TITOLO DI RISARCIMENTO DELLE RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI CORRISPOSTE E VERSATE PER UN DIPENDENTE DURANTE L'ASSENZA DAL SERVIZIO AVVENUTA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE CAUSATO DA TERZI

IL DIRETTORE

Premesso che:

- l'art. 112 del D.Lgs. 267/00 prevede che: "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali."
- nello specifico il Comune di Reggio Emilia ha ritenuto, così come previsto all'art. 114 comma 2 del medesimo Decreto, di provvedere alla gestione dei Servizi per la prima infanzia avvalendosi di proprio organismo strumentale dotato di autonomia gestionale approvando all'uopo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998, la costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e relativo regolamento;
- in data 17/12/2020 con deliberazione G.M. n.218 veniva approvato il nuovo contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia avente validità dal 1/1/2021 fino al 31/12/2024, rinnovato in data 12/12/2024 con deliberazione G.M. n. 265 dal 01/01/2025 al 31/12/2029;
- Il D.lgs. 267/00 art. 114 comma 3 individua quali organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Visto:

il provvedimento adottato in data 16/05/2025, in atti al PG 2025/127378, con il quale il Sindaco che attribuisce l'incarico dirigenziale al Dott. Nando Rinaldi che prevede la responsabilità di Direzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia a far data dal 18/05/2025.

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia R.U.I.C. n° 19 del 17/12/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 ed il Bilancio pluriennale 2026-2028 nonché i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale ID n°14 del 19/01/2026, con immediata eseguibilità, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026, il Bilancio pluriennale 2026-2028 dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia ed i relativi allegati.

Considerato che:

in data 12/11/2025 considerato che il/la dipendente, meglio generalizzato/a nell'allegato alla presente determinazione ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, ha subito durante l'attività lavorativa un incidente

stradale causato da terzi, a seguito del quale ha effettuato assenze per infortunio debitamente retribuite dalla Scrivente Amministrazione Comunale.

Osservata

la sentenza della Corte di Cassazione Sez.Unite 12 novembre 1988 n. 6132 che prevede che: *"...il responsabile di lesioni personali a danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative"*;

Considerato che

in riferimento all'incidente che ha visto coinvolto il dipendente di cui sopra, ed in applicazione della Sentenza della Corte di Cassazione Sez.Un. 12 novembre 1988 n. 6132 sopracitata, si è provveduto a quantificare la somma sostenuta per il/la suddetto/a dipendente durante tutto il periodo di assenza dal servizio, per un ammontare complessivo di € 2.829,90.

Preso atto

di quanto precisato dall'art. 2947 del codice civile *"Prescrizione del diritto al risarcimento del danno"* al comma 2, ovvero che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni.

Visto

l' art. 48 c. 17 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali – triennio economico 2019-2021 che dispone che, nel caso in cui l' infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, l' Ente può intraprendere eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile per il recupero del danno dal cosiddetto mancato guadagno;

Considerate

le disposizioni introdotte dal DPR 18 Luglio 2006, n. 254 "Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell' articolo 150 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private";

Considerate

le nuove disposizioni previste dal Decreto Semplificazioni (DL n. 76/2020) in materia di digitalizzazione: tra queste il Decreto prevede che dal 1° marzo 2021 tutte le Pubbliche Amministrazioni debbano integrare la piattaforma PagoPA nei sistemi d' incasso per la riscossione delle proprie entrate;

Preso atto che

si provvederà a richiedere, mediante trasmissione di avviso PAGOPA, a Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni AS Via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano P.Iva 01462690155, in qualità di garante del responsabile del sinistro sopraindicato, la somma di euro 2.829,90 a titolo di risarcimento delle retribuzioni e contribuzioni corrisposte e versate al/alla dipendente durante l' assenza dal servizio avvenuta a seguito di incidente stradale causato da terzi;

Tutto ciò premesso e considerato, visti:

- il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo Unico delle disposizioni per l' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- l' art. 24 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art.14 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs, n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell' azione amministrativa come prescritto dall' art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

- di emettere un Avviso PagoPA nei confronti della compagnia Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni, in qualità di garante del responsabile del sinistro sopraindicato, per la somma di euro 2.829,90 a titolo di risarcimento delle retribuzioni e contribuzioni corrisposte e versate al/alla dipendente durante l'assenza dal servizio come in premessa riportato, con scadenza a 60 giorni per la riscossione delle somme dovute;
- di accertare l'entrata di € 2.829,90, a titolo di risarcimento delle retribuzioni e contribuzioni corrisposte e versate al dipendente durante il periodo di assenza per incidente stradale causato da terzi, al Titolo 3, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal d.Lgs.126/2014 3.05.01.99.999 del Bilancio Pluriennale 2026/2028 annualità 2026 al capitolo 1610 denominato "RIMBORSO per assicurazioni Danni alle Persone (extra INAIL)".

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d' interesse in capo al Dirigente firmatario.

Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Reggio nell'Emilia, 16/07/2026

Il Direttore